
Cittadini e obiettori: una questione di libertà

Autore: Adriana Cosseddu

Fonte: Città Nuova

Il recente decreto della giunta Zingaretti sui medici dei consultori pone un dibattito: come può l'esercizio legittimo di un diritto, che la legge consente, venire ridotto con un semplice atto amministrativo? Domanda doverosa e necessaria

La notizia che un presidente della Regione, dettando le linee di indirizzo per i consultori familiari, possa [comprimere l'esercizio di un diritto fondamentale quale l'obiezione di coscienza](#) pone una domanda: poteva farlo?

Occorre tener presente che il **presidente della Regione Lazio Zingaretti** ha adottato il *decreto* in questione in qualità di commissario, ovvero, nella funzione a lui attribuita di completare il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanità. Dunque, una funzione specifica e di natura tipicamente amministrativa, che non consente certo di intervenire su un diritto costituzionalmente garantito. Invece, nel decreto adottato il maggio scorso è prevista, per i medici obiettori operanti nei consultori, una limitazione all'esercizio dell'obiezione di coscienza, e ciò nonostante la previsione dell'art. 9 della legge 194/1978.

La *legge nazionale* sulla «**tutela sociale della maternità**» e l'interruzione della gravidanza consente infatti al personale sanitario di non prendere parte alle *procedure* (che nell'art. 5 includono la certificazione preliminare all'aborto) e alle attività dirette all'interruzione volontaria della gravidanza.

Contrariamente a tale disposizione, **nel decreto del Commissario** si dispone non solo la certificazione, che risulta imposta agli obiettori, ma anche **l'obbligatorietà della prescrizione della cosiddetta pillola del giorno dopo**, nonché l'applicazione di dispositivi (IUD) con l'effetto di impedire di fatto l'annidamento dell'embrione.

Come può l'esercizio legittimo di un diritto che la *legge* consente, venire ridotto con un semplice atto amministrativo? La domanda è doverosa e necessaria.

Doverosa, perché **l'obiezione di coscienza investe la sfera più intima della persona**, ed è un diritto garantito dagli artt. 2, 19 e 21 della Costituzione. **È un diritto tra quelli inviolabili**, il cui esercizio è espressione della libertà religiosa e della libertà di manifestazione del pensiero. Come tale, rientra nel «diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione» dell'art. 18 della

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e del Patto internazionale sui diritti civili e politici; è oggi espressamente consacrato nell'art. 10 della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** (Trattato di Lisbona).

Domanda necessaria, perché se **il diritto all'obiezione di coscienza è ammesso anche per la sperimentazione animale** (Legge 413/1993), **non si comprende come possa essere limitato rispetto alla vita umana**, che comunque la legge 194 all'art. 1 dichiara di voler tutelare.

Ci hanno forse abituato a pensare che l'obiezione di coscienza sia *contro* l'osservanza della legge, mentre la si esercita *per* la difesa di un diritto, in questo caso indisponibile, quale la vita, fondamento e premessa di ogni altro.

Non si riflette mai abbastanza, o non si riflette affatto, sull'intero contenuto dell'art. 5 della legge 194, che proprio all'inizio affida ai consultori e alle strutture socio-sanitarie «il compito in ogni caso», e specialmente in presenza di una richiesta di IVG dovuta a condizioni economiche o sociali o familiari, di stare accanto alla donna per «aiutarla a rimuovere» le cause e trovare una possibile soluzione alternativa all'aborto.

È la stessa legge che lo prevede e andrebbe applicata; e **perché non lasciare ai medici obiettori questo spazio capace di spezzare la solitudine in cui spesso la donna è lasciata?**

Si tratta di essere tutti cittadini, piuttosto che sudditi!